



GRUPPO DI AZIONE LOCALE FUTUR@NIENE

Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Sottomisura 19.2.1 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 4.1.1

“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”

BANDO PUBBLICO (Approvato con Del. CDA GAL Futur@niene n.11 del 21/12/2020)

**PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI N. 4.1.1/06/CAFFARI
FULVIO/05/05/2023**

Beneficiario: CAFFARI FULVIO

Codice CUAA: CFFFLV67A06H300C

Codice domanda di sostegno: n. 14250037950 presentata (rilascio informatico) il 07/04/2021

Domanda in lista di perfezionamento: SI ☒

Codice Unico di Progetto (CUP): I91G23000020007

Contributo ammesso: € 49.154,44

Contributo concesso: € 29.492,66



IL PRESIDENTE

del Gruppo di Azione Locale “Gal Futur@niene”

DATO ATTO

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05/04/2016 e successive mm. e ii, sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 28/03/2017 si è provveduto ad approvare il “Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”;
- che la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 28/03/2017 è stata successivamente modificata e integrata dall’Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca della Regione Lazio n. G09774 del 17/07/2019;
- che con la Determinazione Dirigenziale della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca della Regione Lazio n. G01974 del 22/02/2019, è stato definito il sistema delle “riduzioni” ed “esclusioni” da applicarsi in caso di mancato adempimento a impegni e obblighi relativi alla Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione relativo alla Misura 4 – Sottomisura 4.1 – Tipologia di Operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni”;
- che con le Determinazioni Dirigenziali n. G03831 del 15/04/2016 e n. G04375 del 29/04/2016 sono stati definiti, rispettivamente, i criteri ed i principi per la definizione delle spese ammissibili ed i prezzari di riferimento per le verifiche di congruità delle spese;
- che con delibera del C.d.A. del GAL Futur@niene n. 11 del 21.12.2020 è stata approvato il bando pubblico relativo alla Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Tipologia di Operazione - 19.2.1.4.1.1 del PSL del Gal Futur@niene “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni” per l’accesso al regime di aiuti attivato con la stessa misura, con le quali sono state definite le modalità di accesso ai benefici previsti dal Reg. (CE) n. 1305/2013, art. 17 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014-2020;
- che il soggetto beneficiario del presente provvedimento di N. 4.1.1/06/CAFFARI FULVIO/05/05/2023 CUAA CFFFLV67A06H300C in attuazione del bando pubblico di cui al punto precedente, ha presentato la domanda di sostegno per l’adesione al regime di aiuti attivato con la Tipologia di intervento - Operazione - 19.2.1.4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” del PSL del Gal Futur@niene
- che con deliberazione del CdA Gal Futur@niene n. 8 del 12/05/2021 si è preso atto della formale presentazione della domanda di sostegno;



- che con nota del 07/12/2021, prot.n. 612, del Direttore Tecnico del “Gal Futur@niene” è stato individuato il Responsabile di Procedimento nella persona di Dr. Paolo Savo Sardaro;
- che con nota **Prot. 614 del 07/12/2021** è stato comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- che con verbale prot. **AGEA.ASR.2023.0538410 del 24/04/2023** sulla base delle risultanze istruttorie, è stato accertato che la domanda di sostegno soddisfa tutte le condizioni ed i requisiti di ammissibilità previsti dal sopracitato bando pubblico (sistema VCM - ICO di ammissibilità);
- che il beneficiario, con l’adesione al regime di aiuti attivato con la presente Operazione, ha reso una serie di dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per le quali si rinvia a quanto espressamente riportato e sottoscritto nel quadro I “Dichiarazioni e Impegni” della domanda di sostegno;
- che è stato verificato, in fase di ammissibilità, il rispetto dei requisiti e delle condizioni per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione fissati dalle disposizioni attuative del Bando e che al progetto presentato dal soggetto beneficiario è stato attribuito un punteggio pari a 40;
- che, nel rispetto del principio della salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comunitario, il beneficiario, per l’operazione ammessa a finanziamento con il presente provvedimento di concessione non ha sostenuto spese prima della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali (articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/16) di cui alla lettera D) dello stesso articolo del regolamento e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno;
- che, per il beneficiario del presente provvedimento, non risultano domande in corso a valere sulla Sottomisura 6.1 e su tutte le tipologie di Operazioni della Sottomisura 4.1 del PSR 2014/2020 del Lazio;
- che con Delibera del C.d.A. del GAL Futur@niene n. **9 del 09/11/2022** è stata approvata e autorizzata l’operazione per un costo dell’investimento ammesso di **49.154,44** euro ed un contributo concesso di **29.492,66** euro;
- che con Determinazione della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste n.G06773 del 26/05/2022, recante la proroga dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate nell’ambito della sottomisura 19.2 e 19.4, è stato fissato al 31/12/2023 la scadenza per l’ultimazione delle operazioni, e con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.6 del 17/06/2022 è stata approvata la modifica dei tempi di realizzazione e completamento delle operazioni previste nei relativi Bandi pubblici approvati, prevedendo la scadenza per la conclusione per ogni attività prevista del progetto finanziato al 31/12/2023;

Per quanto in premessa

DISPONE



la concessione a favore del beneficiario **SOCIETA' F.LLI GENTILE S.S.** di un contributo pubblico in conto capitale di €. **29.492,66** per la realizzazione di un'operazione dal costo complessivo ammesso di €. **49.154,44** nell'ambito della Misura 19/Sottomisura 19.2/Tipologia di Operazione 19.2.1.4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni" del PSL del GAL Futur@niene.

Si riporta di seguito il quadro economico dell'operazione finanziata con indicazione del costo totale dell'investimento e del relativo contributo pubblico, con specificazione di quello richiesto con la domanda di sostegno e di quello concesso ed ammesso a finanziamento a seguito dello svolgimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità svolte sulla stessa. Il costo totale dell'operazione ed il relativo contributo pubblico è articolato, come riportato nei due prospetti che seguono, sia per "tipologia di intervento" nel rispetto della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione e la gestione istruttoria delle domande, sia per "voce di spesa" in linea con la classificazione utilizzata nell'articolo art. 45 del Reg UE n. 1305/2013.

PROSPETTO PER VOCI DI SPESA

Voci di spesa	Contributo richiesto da domanda rilasciata su SIAN			Contributo ammesso a finanziamento		
	Spesa imponibile IVA esclusa(euro)	Importo IVA (euro)	Contributo richiesto(euro)	Spesa imponibile IVA esclusa(euro)	Importo IVA (euro)	Contributo ammesso(euro)
ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE	46.813,75	10.299,02	28.088,25	46.813,75	10.299,02	28.088,25
SPESE GENERALI	2.340,69	514,95	1.404,41	2.340	514,95	1.404,41
TOTALE	49.154,44	10.813,97	29.492,66	49.154,44	10.813,97	29.492,66

L'aiuto non può mai superare il 60% della spesa ammessa.

L'intensità dell'aiuto pubblico o, in altri termini, l'aliquota percentuale del contributo pubblico calcolata sul costo totale dell'investimento ammesso è pari al 40%. Detto contributo può beneficiare di una *maggiorazione del 20%* se ricorre una delle seguenti condizioni, in linea con quanto disposto nell'articolo 6 "agevolazioni previste del bando pubblico":

- Investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 Reg. n. 1305/2013 ovvero agricoltori che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di agricoltura biologica e che hanno aderito alla Misura 11 del Programma o agli agricoltori attivi che hanno



aderito alla Misura 10 che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agroclimatico-ambientale assunto. Sono equiparati agli agricoltori che partecipano alle misure 10 e 11 del PSR 2014/2020 del Lazio gli agricoltori che hanno in corso impegni agroambientali assunti con l'adesione alla misura 214 del PSR 2007/2013 del Lazio;

Art. 1 - IMPEGNI E OBBLIGHI

Il beneficiario dovrà garantire il rispetto dei seguenti obblighi e impegni:

a) obblighi/impegni specifici di misura

- far pervenire al Gal Futur@niene all'indirizzo PEC galfuturaniene@pec.it, entro **15 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute, pena la decadenza dall'aiuto concesso (**ICO 34738** "*Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione*"). In caso di mancato rispetto del termine, sono di applicazione le disposizioni recate dalla DGR n. 133/2017 come modificata e integrata dall'Allegato 1 alla Determinazione Regionale n. G09774 del 17/07/2019 e come recepita con la Determinazione della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio n. G01974 del 22/02/2019 per la definizione del sistema delle riduzioni e esclusioni della presente Operazione;
- *mantenere*, pena la decadenza totale dall'aiuto, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale la qualifica di "agricoltore attivo" (**ICO 1637** "*Essere un agricoltore in attività*").
- *mantenere*, pena la decadenza totale dall'aiuto, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, un fascicolo aziendale ed una partita IVA attiva (**ICO 1637** "*Essere un agricoltore in attività*").
- eseguire, pena la decadenza dagli aiuti, le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati con il presente provvedimento di concessione, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento (**ICO 34617** "*Corretta attuazione del Piano Aziendale*").
- effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. G03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti (**ICO 34727** "*Corretta rendicontazione della spesa*").
- mantenere la disponibilità dell'azienda ove viene realizzato l'investimento per un periodo minimo di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza dall'aiuto (**ICO 8557** "*Condurre l'azienda per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno*").



- (nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso) mantenere la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario o di altri possessori;
- (nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno quali ad esempio l'acquisto di dotazioni) I contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità comporta l'applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli;
- Nel caso l'investimento avvenga su superfici (SAU) disponibili per un periodo inferiore a quello minimo previsto dei 7 anni¹ in applicazione della deroga di cui all'articolo 9 del bando pubblico si riportano di seguito gli estremi analitici delle superfici (SAU) che ricadono in tale condizione:

<i>Comune</i>	<i>Foglio catastale</i>	<i>Particella/e</i>	<i>Superficie catastale</i>

In tal caso il beneficiario, per l'intero periodo di impegno (7 anni a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno) dovrà presentare via PEC al GAL Futur@niene, **entro il 30 giugno di ogni anno**, la scheda di validazione del fascicolo aziendale con indicazione della consistenza territoriale dell'azienda. La mancata presentazione della scheda di validazione comporta l'applicazione del sistema delle riduzioni di cui Determinazione Dirigenziale della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio n. G01974 del 22/02/2019.

Nel caso in cui l'azienda subisca, nel periodo di impegno, una riduzione della SAU rispetto a quella iniziale si applicano le riduzioni di cui alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio n. G01974 del 22/02/2019 o l'esclusione, qualora siano superate, da almeno un anno, le soglie massime di tolleranza consentite (40%) o nel caso in cui la superficie (SAU) che residua abbia una PLS, come calcolata al momento della presentazione della domanda di sostegno e verificata in fase di ammissibilità, inferiore alla PLS minima di entrata (15.000,00 Euro (classe V – Reg. (UE) n. 1242/2008) ridotto a 10.000 euro nel caso di aziende ricadenti nelle aree D della classificazione territoriale regionale. Detto valore è derogato e ridotto ad 8.000,00 Euro (Classe IV) nel caso di un "imprenditore agricolo attivo" che partecipa ad un'associazione di agricoltori per la realizzazione di un investimento collettivo.);

b) obblighi/impegni relativi a tempi e modalità di realizzazione

¹ Tale condizione di impegno ed il relativo obbligo relativo alla presentazione annuale delle schede di validazione va riportato solo nel caso in cui ricorra la deroga di cui all'articolo 7 del bando pubblico



inoltre, il beneficiario, per quanto riguarda i **tempi e le modalità di realizzazione**, deve:

- per gli investimenti strutturali previsti nell'operazione finanziata, come riportati in corrispondenza del prospetto relativo al “quadro economico per voce di spesa”, **avviare i lavori**, pena la decadenza dagli aiuti, non oltre i **trenta (30) giorni successivi** a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo. La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata, solo nel caso di realizzazione di investimenti strutturali e qualora venga richiesto il pagamento dell'anticipo, sulla base della **dichiarazione di inizio lavori** presentata al Comune che dovrà essere trasmessa tramite PEC al GAL Futur@niene. Tale comunicazione, in caso di interventi strutturali, dovrà indicare il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza, come richiesto dall'art. 13 del Bando. Non si applicano le riduzioni previste dalla Determinazione Dirigenziale della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio n. G01974 del 22/02/2019 nel caso in cui il ritardo per l'avvio dei lavori sia imputabile, previa adeguata giustificazione, a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e comunque per un periodo non superiore ai 90 giorni, oltre i quali viene comunque applicata una riduzione dell'aiuto;
- effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento, pena la decadenza dall'aiuto, nel rispetto del cronoprogramma approvato in fase di istruttoria ed in particolare, fatte salve eventuali proroghe autorizzate, **entro il termine del 31/12/2023**, come espressamente stabilito con Determinazione della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste n.G06773 del 26/05/2022. Per la verifica dell'impegno si tiene conto di quanto stabilito in ordine agli obblighi/impegni per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, alla quale si rinvia nella successiva e pertinente parte del presente provvedimento di concessione;

c) stabilità delle operazioni

Per quanto riguarda la “**stabilità delle operazioni**” (art 22 del bando pubblico del 26.08.2019) il beneficiario assume i seguenti ulteriori **impegni ex- post**:

- in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il beneficiario deve restituire il contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:
 - cessi o rilocalizzi l'attività produttiva al di fuori dell'area del Piano di Sviluppo Locale 2014/2020 del Gruppo di Azione Locale Futur@niene (**ICO 37949** “*Mantenimento della localizzazione delle attività produttive*”);
 - effettui un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico (**ICO 1448** “*Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto*”);
 - apporti una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari (**ICO 1446** “*Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto/controllo ex-post*”);
- il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI **ICO 37949** “*Mantenimento della localizzazione delle attività produttive*”);



Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Per l'applicazione delle sanzioni in caso di inadempienza si rinvia al sistema delle riduzioni/esclusioni definito con Determinazione Dirigenziale della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio n. G01974 del 22/02/2019.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del Piano di Sviluppo Locale 2014/2020 del Gruppo di Azione Locale Futur@niene.

Inoltre il beneficiario assume i seguenti ulteriori **impegni ex-post**:

- Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno **prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale**, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dal GAL Futur@niene. In caso di inadempienza il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'indebito percepito maggiorato degli interessi (**ICO 1448 "Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto"**);

Per gli obblighi e gli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale sono di applicazione le disposizioni recate dall'articolo 36 dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018, richiamate nel successivo articolo 22 del presente bando pubblico.

In particolare, nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato ove applicabile:

- cessino o rilocalizzino l'attività produttiva al di fuori dell'area del Piano di Sviluppo Locale del GAL Futur@niene;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il beneficiario è comunque tenuto al rispetto dei seguenti obblighi ed impegni:

- mantenere, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale la qualifica di "agricoltore attivo";
- mantenere, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, un fascicolo aziendale ed una partita IVA attiva;



- eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;
- effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti;

- mantenere la disponibilità dell’azienda ove viene realizzato l’investimento per un periodo minimo di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza dall’aiuto, fatte salve le deroghe previste nel presente Bando;
- rispettare, qualora il beneficiario abbia aderito alla misura con la formula dell’investimento collettivo, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti per il soggetto capofila e, tra questi: la corretta gestione dei flussi finanziari; l’effettiva partecipazione finanziaria e ricaduta economica per tutti i soggetti che aderiscono all’ “investimento collettivo”, in linea con l’atto di impegno formalmente sottoscritto da ciascun partecipante all’operazione;
- il rispetto per l’intero periodo vincolativo, ovvero per i cinque anni successivi alla data del pagamento finale, degli impegni e degli obblighi previsti nell’atto formalmente sottoscritto da ciascun partecipante all’operazione del programma relativo all’uso in comune dell’investimento collettivo realizzato.

Il beneficiario, inoltre, deve rispettare i seguenti impegni ex-post:

- non è consentita l’alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l’investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l’obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dalla struttura regionale competente;
 - a conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come richiamata dal presente Bando.
- Ulteriori e specifici impegni ed obblighi sono stabiliti nel provvedimento di concessione e tra questi quelli relativi ai tempi ed alle modalità di realizzazione degli investimenti e quelli di carattere generale.

I soggetti beneficiari devono essere in possesso, comunque prima della presentazione della domanda di saldo finale, di ogni permesso, parere, autorizzazione e nulla osta previsto dalla normativa di settore vigente per lo svolgimento delle attività di diversificazione.

Rimangono fermi gli impegni e gli obblighi derivanti dalle risultanze dei procedimenti di ammissibilità e delle relative prescrizioni istruttorie e da quant’altro specificato nel formale provvedimento di concessione, per i cui contenuti si rinvia a quanto espressamente riportato nel relativo Art. 13 del bando pubblico

- *(nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi)*
In particolare, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato ove applicabile: cessino o rilocalizzino l’attività produttiva al di fuori dell’area del Piano di Sviluppo Locale del GAL Futur@niene; effettuino un cambio di



proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico; apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

- a conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come richiamata all'articolo 17 del bando pubblico del 26.08.2019 e riportate anche nel presente provvedimento (**ICO 36716** *“Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale”*);

d) Impegni/obblighi di carattere generale

Il beneficiario, inoltre, con la sottoscrizione della domanda di sostegno (Quadro I “Dichiarazioni e Impegni” del modello di domanda), si è **impegnato**, tra l'altro, a:

- consentire, pena la decadenza totale dall'aiuto concesso, l'accesso in azienda agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni² (**ICO 36716** *“Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale”*);
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio, pena la decadenza dall'aiuto (**ICO 36716** *“Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale”*);
- rinunciare, pena la decadenza totale dall'aiuto, ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per la realizzazione di parte o tutta l'operazione finanziata con il presente provvedimento di concessione (**ICO 36716** *“Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale”*);
- comunicare, pena la decadenza dall'aiuto, le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale (**ICO 36716** *“Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale”*);
- adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (art. 19 del bando pubblico del 26.08.2019 (**ICO 21251** *“Azioni informative e pubblicitarie”*));
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a fornire ogni eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale del PSR 2014/2020 del Lazio;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda ed approvato con il presente provvedimento di concessione;

ed, infine, il beneficiario si **impegna** a:

² che OGNI autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;



- assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento;
- tenere sollevata e indenne il GAL Futur@niene e L'Autorità di Gestione Regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle attività formative riconducibili al presente progetto;

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

L'Autorità di gestione Regionale informa i beneficiari, pubblicando tali informazioni sui siti istituzionali, della data di inizio del periodo di cui al precedente capoverso. Tale periodo è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Art. 2 - DISPOSIZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI

Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni che il beneficiario ha assunto con la sottoscrizione del presente provvedimento comportano l'applicazione del sistema delle riduzioni ed esclusioni, come stabilito con la Determinazione Dirigenziale della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio n. G01974 del 22/02/2019, con la quale, in linea con il quadro normativo di riferimento, è stata recepita la DGR n. 133 del 28/03/2017 come modificata e integrata dall'Allegato 1 alla Determinazione Regionale n. G09774 del 17/07/2019.

Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale dell'aiuto con esclusione dal contributo, si procede alla revoca dell'intero contributo concesso ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Nel caso di decadenze parziali si procede all'applicazione delle riduzioni del contributo concesso nel rispetto delle disposizioni recate dalla suddetta Determinazione Dirigenziale della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio n. G01974 del 22/02/2019.

Per la revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 come recepite dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di



dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore (AGEA) mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita alla Autorità individuata dalla norma regionale di riferimento.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

Art. 3 -VARIANTI E ADEGUAMENTI TECNICI

Per la disciplina delle “varianti in corso d’opera” e gli “adeguamenti tecnici” si applicano le disposizioni recate dall’articolo 32 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e richiamate all’articolo 16 del bando pubblico.

Di seguito si riportano le disposizioni recate dal suddetto articolo 32 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016, di applicazione per l’operazione di cui al presente provvedimento di concessione, distinguendo tra varianti e adeguamenti tecnici

a) Varianti

Sono considerate varianti in corso d’opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo. Per le varianti in corso d’opera si applicano le seguenti disposizioni:

- sono consentite esclusivamente varianti nell’ambito delle singole **categorie di spesa** come individuate nel “*Quadro economico finanziario degli interventi/sottointerventi*”. Per “categorie di spesa” si intendono i diversi tipi di “**intervento**”, utilizzati per la definizione dei piani finanziari delle domande di sostegno e per l’articolazione delle voci di spesa del piano finanziario riportato nel presente provvedimento di concessione del contributo ed in particolare gli “interventi” riportati in corrispondenza della colonna “*Descrizione interventi/sottointerventi*” di cui alla “*codifica da 0100/1 a 0112/1*” del prospetto relativo al “*Quadro economico finanziario degli interventi/sottointerventi*”.
- non sono ammissibili varianti che comportano una modifica in aumento dell’importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa (interventi);
- l’importo oggetto di variante che può essere autorizzato non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese generali;
- non possono essere autorizzate varianti che prevedono il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa;
- le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente approvate dalla struttura competente all’istruttoria della domanda di sostegno che acquisisce la documentazione tecnica e,



ove necessario, anche gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo;

- la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante;
- i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

b) Adeguamenti tecnici

Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell'ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d'opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario. Per detti adeguamenti tecnici si applicano le seguenti disposizioni:

- non sono ammissibili adeguamenti tecnici che comportano una modifica in aumento dell'importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
- gli adeguamenti tecnici possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva ferma restando la loro valutazione di ammissibilità da parte della struttura regionale competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli amministrativi (art. 48 Reg. UE n. 809/2014);
- nel caso vengano effettuati adeguamenti tecnici o di dettaglio relativi a beni e servizi i cui costi non sono previsti nei prezziari approvati dalla Regione il beneficiario dovrà ripresentare i tre preventivi per la rideterminazione della congruità dei costi.

Non sono ammissibili varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici che modificano le caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l'attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento;

In tutti i casi le varianti in corso d'opera e gli adeguamenti tecnici non sono autorizzati e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

La richiesta di variante in corso d'opera va presentata utilizzando l'apposita funzione sull'applicativo SIAN. La stessa richiesta deve essere inoltre avanzata, tramite PEC, al Gruppo di Azione Locale Futur@niene. Detta richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il Gruppo di Azione Locale Futur@niene riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato



all'operazione, tenuto conto del nuovo Piano aziendale degli investimenti, non determini l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.

Ne consegue che qualsiasi modifica al progetto originario comporta la presentazione di un nuovo Piano di Sviluppo Aziendale, che dovrà essere predisposto ed elaborato con le stesse modalità previste dall'articolo 7 del bando pubblico ovvero utilizzando l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN, corredato della relativa relazione tecnica riportante almeno gli elementi indicati all'articolo 7 "Documentazione" del bando pubblico. *Il nuovo BPOL deve comunque confermare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda.* Rimane fermo che la predisposizione del nuovo Piano può essere effettuata da un soggetto delegato dal beneficiario alla compilazione dello stesso sulla piattaforma informatica BPOL.

Il Gruppo di Azione Locale Futur@niene, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante con indicazione, nel caso di accoglimento, del nuovo quadro economico delle spese eleggibili, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

I dati che modificano il progetto originario dovranno essere implementati sul sistema informativo SIAN rappresentando la piattaforma di riferimento per tutte le successive fasi procedurali. Nel caso di rigetto dovranno essere acquisite a sistema le motivazioni del mancato accoglimento.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d'opera o adeguamenti tecnici, a seguito delle quali l'intervento realizzato non sia un lotto funzionale o comportino la perdita dei requisiti di ammissibilità e/o che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, viene applicata la decadenza totale dall'aiuto con la revoca dell'intero contributo concesso e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorata degli interessi legali.

L'istruttoria da parte del GAL dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Art. 4 - PARZIALE REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. Ne consegue che la percentuale del 55% va calcolata sull'importo complessivo dell'operazione ammessa a finanziamento ed il superamento di detta soglia, per la verifica della funzionalità complessiva dell'operazione parzialmente realizzata ed il relativo riconoscimento delle spese sostenute, si ha quando sono stati effettivamente realizzati e completati "interventi/sottointerventi" che nel loro complesso superano, in termini economici, il 55% del piano finanziario concesso, senza che si tenga conto delle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.



Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisiti anche il nuovo Piano aziendale degli investimenti adeguato agli quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano aziendale può esser richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale. Qualora ricorrano i presupposti per la presentazione di un nuovo Piano di Sviluppo Aziendale, lo stesso dovrà essere predisposto ed elaborato con le stesse modalità previste dall'articolo 7 del bando pubblico ovvero utilizzando l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN, corredato della relativa relazione tecnica riportante almeno gli elementi indicati all'articolo 7 "Documentazione" del bando pubblico. Il nuovo BPOL deve comunque confermare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda. Rimane fermo che la predisposizione del nuovo Piano può essere effettuata da un soggetto delegato dal beneficiario alla compilazione dello stesso sulla piattaforma informatica BPOL.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Nel caso di parziali realizzazioni relative ad un investimento aziendale realizzato con più tipologie di operazione ed attivato con più domande di sostegno afferenti alla stessa sottomisura, per la verifica del lotto funzionale si fa riferimento alla funzionalità complessiva dell'investimento realizzato. Ne consegue che per la verifica del rispetto della percentuale minima di realizzazione, di cui al primo capoverso del presente paragrafo (55%), si fa riferimento all'investimento nel suo complesso e non al singolo intervento attivato con la specifica domanda di sostegno.

Art. 5 - PROROGHE

Come stabilito dall'articolo 14 del bando pubblico le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse **per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali** indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno



essere comunicate al GAL Futur@niene che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **sessanta (60) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il Gal Futur@niene, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe **per un periodo non superiore a centoventi (120) giorni**.

Art. 6 - CONTRIBUTI IN NATURA SOTTO FORMA DI PRESTAZIONE DI LAVORO NON RETRIBUITA

Per quanto riguarda i contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita si applicano le disposizioni recate dalla Determinazione Dirigenziale n. G03831 del 15 aprile 2016, che di seguito e per quanto di pertinenza, in parte si richiamano.

Sono considerate eleggibili e pertanto rimborsate esclusivamente le spese sostenute per “**contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita**” ovvero per “lavori in economia” svolti in azienda, solo se le stesse sono state richieste in via preventiva (*ex-ante*) dal soggetto beneficiario, specificate in modo analitico, ritenute ammissibili ed esplicitamente riportate nel “*quadro economico finanziario*” delle spese autorizzate a finanziamento di cui al presente provvedimento di concessione.

Nell'ambito dei “*lavori in economia*” è ammissibile l'esecuzione di opere connesse ad investimenti fisici che il beneficiario e/o i suoi familiari, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, provvede per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili al finanziamento le operazioni di carattere agronomico eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari eseguite con dotazioni proprie aziendali (utilizzo di macchine, attrezzature e materiale dell'azienda). A questo proposito, sia le ore di lavoro previste in fase progettuale che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato, sia in sede di domanda di sostegno che in fase di rendicontazione finale a corredo della domanda di pagamento. Le giornate di lavoro complessive per ogni unità familiare impiegata in azienda ammissibili a contributo non possono comunque essere superiori a 240 giornate/annue.

Per il calcolo del costo del contributo in natura si fa riferimento ai prezzi regionali dei lavori agricoli tenendo in conto comunque che le spese vive devono essere rendicontate con fatture quietanzate.

Non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario o qualsiasi altra attività non rientrante tra quelle proprie della professionalità del beneficiario agricoltore.

Nel caso di società di persone, la prestazione volontaria non retribuita è riconosciuta se fornita dai soci operanti nell'impresa, mentre non è ritenuta ammissibile qualora riferita a società di capitali o



altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative. E' escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario.

In ogni caso i costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi “...*possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente*” e se è dimostrata la loro verificabilità e controllabilità.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b. i lavori devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- c. il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente;
- d. i lavori eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- e. il valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in “condizioni di ordinarietà” e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali;
- f. per i materiali acquistati debbono essere prodotte le relative fatture quietanzate;
- g. le stesse siano verificabili e controllabili.

Sono esclusi, per le aziende agricole, i lavori riguardanti la realizzazione di fabbricati, per qualsiasi uso siano essi destinati. Sono invece ammessi gli scavi ed i spianamenti dell'area di sedime e di pertinenza.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 1, lett. a) dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che dispone “il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione”.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata) C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

L'applicazione della suddetta formula può comportare che le spese effettuate in natura siano di fatto non ammissibili.

Ad esempio, per determinate misure di investimento in cui è possibile erogare un contributo pubblico per un importo pari al 100% del valore dell'investimento il contributo in natura è totalmente escluso dal finanziamento pubblico e quindi, di fatto, non ammissibile. Alcuni esempi numerici che possono aiutare a capire meglio la questione sono riportati nel box sottostante:

*Data la formula $A \leq B - C$ derivante dal paragrafo 1 dell'articolo 69 in cui A = contributo pubblico erogabile
B = costo totale dell'operazione*



C = contributo in natura

e ipotizzando una misura con contributo pubblico pari al 100% del costo totale dell'operazione, si possono avere varie fattispecie da prendere ad esempio:

1) $B = 100$ $C = 20$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 20 \rightarrow A \leq 80$.

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 80 e quindi i 20 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili.

2) $B = 100$ $C = 60$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 60 \rightarrow A \leq 40$.

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 40 e quindi i 60 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili

3) $B = 100$ $C = 100$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 100 \rightarrow A \leq 0$.

In tal caso non è possibile erogare alcun contributo pubblico e tutto il contributo in natura, coincidente con l'intera spesa dell'operazione, è di fatto non ammissibile.

In ogni caso non possono essere riconosciuti contributi in natura per un costo massimo complessivo, riferito all'intera operazione, superiori a 80.000,00 euro.

Pertanto, in conclusione, sono riconosciuti eleggibili i "lavori in economia" solo se preventivamente autorizzati e comunque nel rispetto dell'importo massimo fissato con il presente provvedimento di concessione nel relativo "quadro economico finanziario per interventi/sottointerventi" ed, inoltre, accertato che gli stessi siano stati eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni previste nel presente capitolo.

Art. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione Regionale e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati, in linea con le disposizioni e le limitazioni stabilite all'articolo 24 del bando pubblico.

Le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se IL GAL Futur@niene ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti



allegati o se IL GAL Futur@niene gli ha comunicato che l'Autorità di Gestione Regionale intende svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze. Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

I pagamenti spettanti al beneficiario saranno effettuati da parte dell'Organismo Pagatore dopo che siano stati assolti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di procedure antimafia

Le **domande di pagamento** possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

a) Anticipi

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 che di seguito e per quanto di pertinenza, in parte si richiamano.

Può essere concesso un anticipo, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 50 % del contributo ammesso.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- nel caso di investimenti strutturali, dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune;

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato con il provvedimento di concessione, si procede con il recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si procede con il recupero del contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

L'anticipo erogato per un'operazione che decada per rinuncia del beneficiario o per la quale sia pronunciata la decadenza nell'ambito dei controlli amministrativi, in loco o ex post, è recuperato integralmente con gli interessi maturati.

Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte del GAL, con assenso della Regione Lazio per quanto di competenza in qualità di AdG. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese



effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all'anticipo erogato.

b) Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 che di seguito e per quanto di pertinenza, in parte si richiamano.

Possono essere concesse erogazioni parziali del contributo a seguito di presentazione di stati di avanzamento di opere ed attività già realizzate (acconti) e previo inoltro di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo "Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute" (**ICO 32368 Completezza formale e documentale della domanda di acconto**.)

Nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto ed ottenuto un anticipo può essere richiesto un acconto in corso d'opera purché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici (se pertinente), comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.

Nel caso in cui il beneficiario abbia chiesto ed ottenuto l'erogazione di un anticipo gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici (se pertinente), comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti quietanzate. In questo caso l'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione al netto dell'anticipo erogato. In tal caso il GAL può autorizzare l'Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fideiussoria. Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria può essere erogato un acconto pari all'avanzamento dell'investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell'anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrata la quietanza di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare l'80% del contributo concesso.

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto.

Considerando che il bando prevede una spesa massima ammissibile pari a €50.000, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

c) Saldi



Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 12 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 che di seguito e per quanto di pertinenza, in parte si richiamano.

Il beneficiario, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel presente provvedimento di concessione del contributo, deve presentare, utilizzando l'applicativo SIAN, la domanda di pagamento del saldo finale, che dovrà essere inoltrata a mezzo PEC anche al GAL Futur@niene, corredata dei relativi allegati tecnici.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori, o ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazione di lavori, entro i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori (**ICO 34958** "Completezza formale e documentale della domanda di saldo").

Per le operazioni che prevedono esclusivamente l'effettuazione di acquisti la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro 8 mesi dalla firma del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta l'applicazione del sistema delle riduzioni e delle esclusioni di cui alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio n. G01974 del 22/02/2019.

La presentazione della domanda di pagamento del saldo:

- oltre il termine di sessanta (60) giorni di cui sopra, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazione di lavori,
 - oltre 8 mesi dalla firma del provvedimento di concessione del contributo per le operazioni che prevedono esclusivamente l'effettuazione di acquisti
- comporterà la decadenza della domanda e la revoca del contributo **ICO 34958** "Completezza formale e documentale della domanda di saldo").

Il GAL Futur@niene, provvede:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma



- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi **quindici (15) giorni**. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo al GAL Futur@niene tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi **quindici (15) giorni**.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale; la relazione tecnica finale deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento. Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

Art. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al



finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti. Il mancato rispetto delle disposizioni relative alle modalità di pagamento comporta il mancato riconoscimento delle spese e la non rimborsabilità delle stesse.

Art. 10 - CONSERVAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l’obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell’Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

L’Autorità di gestione informa i beneficiari, pubblicando tali informazioni sui siti istituzionali, della data di inizio del periodo di cui al precedente capoverso. Tale periodo è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Art. 11 - CONTROLLI AMMINISTRATIVI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento, effettuati in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tenendo conto, tra l’altro, delle disposizioni recate dall’articolo 18 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016, e delle disposizioni recate dai paragrafi “Erogazione del sostegno” “Controllo amministrativo delle Domande di pagamento” e “Revisione della domanda di pagamento” del “Capitolo IV. ATTUAZIONE INTERVENTI CON BENEFICIARIO DIVERSO DAL GAL (19.2.1)” delle DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”, approvate Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 dell’08/06/2018, prevedono lo svolgimento di almeno una visita sul luogo dell’operazione ove sono stati realizzati gli interventi e svolte le attività programmate, per la verifica del possesso dei requisiti richiesti, del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti, ivi incluso il controllo sulla realizzazione degli interventi e investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale. Inoltre, la Regione effettua i controlli in loco, in conformità con quanto previsto agli artt. 49 - 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e delle disposizioni recate dall’articolo 19 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.

In sede di controllo amministrativo o in loco rispettivamente, l’istruttore della domanda di pagamento o il funzionario incaricato del controllo in loco, provvedono alla compilazione di un apposito verbale (rapporto) nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell’accertamento svolto in contraddittorio con il beneficiario.



L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

Art. 12 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

Art. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le **cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali**, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016., e trovano applicazione principalmente attraverso i modi e per le fattispecie riportate all'art. 15 del bando pubblico del 01/07/2019

In particolare, ai sensi del citato art. 15 del bando pubblico del GAL, i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al GAL entro dieci (10) giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'invalidità al lavoro di carattere permanente.

Per le disposizioni in ordine agli **obblighi in materia di informazioni e pubblicità** (art. 19 del bando pubblico) si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e alle DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate con Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 dell'08/06/2018.

Oltre a quanto stabilito nel precedente comma, per la realizzazione delle azioni di informazione si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione della Regione Lazio con



Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it/.

Il Codice Unico di Progetto (CUP), riportato nel frontespizio del presente provvedimento, è obbligatorio per tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per i premi concessi con la presente misura. Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi alle attività e agli interventi realizzati in attuazione della concessione del premio e pertanto il CUP, oltreché nel presente provvedimento di concessione, dovrà essere richiamato nei documenti contabili, cartacei e informatici, dei quali ne è richiesta la presentazione agli uffici istruttori per le verifiche relative alle domande di pagamento.

I documenti ufficiali ed altre informazioni inerenti al Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Futur@niene verranno pubblicati sul sito Internet www.galfuturaniene.eu

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno comunque pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur>.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.agricoltura.regione.lazio.it e sul sito del GAL Futur@niene (www.galfuturaniene.eu).

Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale ed a quanto riportato nel documento di programmazione sullo Sviluppo Rurale e alle relative disposizioni attuative.

Il presente provvedimento e gli atti conseguenti possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Ordinario, nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti che disciplinano la materia.

Agosta, li 05/05/2023

Il Presidente del GAL Futur@niene

Fiorenzo DE SIMONE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

N.B. Il presente provvedimento trasmesso per PEC deve essere sottoscritto, in ciascuna pagina, dalla ditta beneficiaria per accettazione, e restituito al GAL Futur@niene, tramite stesso mezzo, e corredato della “ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE” di cui al modello seguente.



ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE

Codice Unico di Progetto (CUP): **I91G23000020007**

Il Sottoscritto: _____, CUAA: _____

in qualità di beneficiario dell'aiuto di cui al provvedimento di concessione n. **4.1.1/06/CAFFARI FULVIO/05/05/2023 del 05/05/2023**

Il Sottoscritto _____ CF. _____
in qualità di amministratore e legale rappresentante della _____ CUAA
_____ beneficiaria dell'aiuto di cui al provvedimento di concessione n.
4.1.1/06/CAFFARI FULVIO/05/05/2023

DICHIARA

di aver preso atto delle clausole, delle prescrizioni, degli obblighi e degli impegni, contenuti nel provvedimento di concessione di cui sopra, ai quali è subordinata l'erogazione degli aiuti concessi, e di accettarle incondizionatamente senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando a opporre riserve di qualsiasi genere.

In allegato:

1. copia fronte/retro del documento di riconoscimento _____
n° _____ rilasciato da _____ con scadenza il
____/____/____
2. Copia del provvedimento di concessione firmato per accettazione su ogni singola pagina

Luogo _____, data / /

FIRMA

N.B.: La presente attestazione debitamente firmata deve essere redatta ed inviata al Gal Futur@niene via PEC all'indirizzo galfuturaniene@pec.it.